

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Consiglio Nazionale Dottori Commercia e degli Esperti Contabili

Prot. 0009696

del 29/08/2019 ore 11:45:02 Protocollo generale – Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: sc

Roma, 29 AGO. 2019

Spett.le
Consiglio di disciplina dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Pesaro
V. A. Da Ventura, 2
61121 PESARO

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 125/2019-Deontologia-Ritenzione documenti.

Con il quesito formulato il 31 luglio scorso il Consiglio di disciplina di codesto Ordine, nell'ambito delle valutazioni preliminari svolte a seguito di una segnalazione pervenuta a carico di un iscritto da parte di un cliente per la mancata restituzione di documenti, chiede di fornire chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 23, co. 5, del Codice deontologico della Professione. In particolare si chiede di sapere cosa si intenda per "documentazione ricevuta dal cliente per l'espletamento del mandato" e se debbano ritenersi compresi in tale definizione anche gli atti o documenti redatti in ottemperanza agli adempimenti di legge nonché le elaborazioni da questi derivanti (ad es.: libri contabili, mastri di contabilità, bilanci, dichiarazioni fiscali, cedolini paga mensili, modelli di versamento di imposte, tasse e contributi).

In riferimento alla questione sollevata, si evidenzia quanto segue.

Si osserva preliminarmente che, come già indicato nell'informativa CNDCEC n. 50/2017, il servizio di risposta ai quesiti formulati dagli Ordini è diretto a chiarire esclusivamente questioni di carattere generale in riferimento all'interpretazione delle norme dell'Ordinamento professionale. L'esame specifico delle possibili situazioni di rilevanza disciplinare compete, infatti, esclusivamente all'autonoma valutazione e responsabilità del consiglio di disciplina territorialmente competente. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito esclusivamente alcune considerazioni di carattere generale alla luce delle disposizioni di legge nonché delle norme deontologiche professionali.

Ciò premesso, si evidenzia, innanzitutto, che il tema della detenzione dei documenti della clientela da parte del professionista è disciplinato, innanzitutto, dal Codice civile (art. 2235) che vieta, in generale, al prestatore d'opera intellettuale di ritenere la documentazione ricevuta dal proprio cliente al di là del tempo

strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali¹. La norma (che nasce dalla constatazione che, sovente, l'esecuzione di una prestazione professionale implica la possibilità che il professionista detenga documenti del cliente) è diretta a prevenire eventuali abusi e scorrettezze nei confronti del cliente soprattutto nel periodo successivo alla conclusione della prestazione. Il divieto appare temperato dalla possibilità, che il legislatore accorda al professionista, di trattenere la documentazione ricevuta dal cliente – quali prove per dimostrare l'opera svolta - ai soli fini della liquidazione dei compensi e delle spese e per il tempo a tal fine concesso. Come chiarito dalla giurisprudenza², il diritto di ritenzione, sancito per i professionisti dall'art. 2235 cod. civ., si riferisce ai soli documenti occorrenti per la dimostrazione dell'opera svolta e ha carattere eccezionale rispetto al divieto di ritenzione, che costituisce la regola generale.

Il tema della detenzione dei documenti del cliente da parte del professionista è oggetto anche di alcune prescrizioni deontologiche³. Il Codice deontologico della Professione⁴, infatti, prevede:

- nell'ambito della disciplina del subentro ad un collega (art 16) l'obbligo per il professionista che venga sostituito di prestare al subentrante piena collaborazione, trasmettendogli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso (comma 3),
- nell'ambito della disciplina del compenso (art. 25) il divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate (comma 6),
- nell'ambito della disciplina della rinuncia all'incarico (art. 23) l'obbligo di restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta, con possibilità di trattenere copia di tale documentazione solo quando ciò sia necessario ai fini della documentabilità dei propri adempimenti e, per ottenere l'incasso del proprio compenso (comma 5).

Ciò detto, con particolare riferimento all'ambito oggettivo del divieto, si evidenzia che l'obbligo di restituzione riguarda non solo i documenti consegnati all' iscritto dal cliente ma anche quelli predisposti dal professionista in nome e per conto del cliente in forza dell'incarico professionale (ad es. dichiarazioni fiscali, libri contabili, etc.) nonché quelli ricevuti da terzi per conto del cliente (ad es. dalla pubblica amministrazione, dalla controparte nell'ambito di un contenzioso tributario, etc.).

Diversamente, deve ritenersi che il divieto non si estenda anche a quei documenti (quali appunti di lavoro, fogli di calcolo, bozze di pareri, bozze di atti giuridici, etc.) creati dal professionista⁵ e oggetto di proprietà intellettuale da parte del medesimo che costituiscono vere e proprie carte interne di lavoro predisposte da questi al solo fine di adempiere alle incombenze connesse all'espletamento dell'incarico professionale.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

¹ Vd. art. 2235 cod.civ.:

[&]quot;Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali".

² Vd. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 31 luglio 2012, n. 13617, in cui il giudice di legittimità ha evidenziato che "i 'documenti' che a norma delle suddette disposizioni i professionisti hanno facoltà di trattenere 'per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti' sono quelli occorrenti per la dimostrazione dell'opera svolta.".

³ La violazione del divieto di ritenzione, infatti, non comporta soltanto, a carico dell'iscritto, una responsabilità per inadempimento della prestazione professionale ove sia cagione di danni per il cliente (con conseguente diritto, in capo a questi, al risarcimento dei danni subìti) ma configura anche una violazione, da parte del professionista, di doveri e obblighi deontologici da cui deriva una responsabilità disciplinare.

⁴ Vd. *Codice Deontologico della professione,* approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17 dicembre 2015 e in vigore dal 1° marzo 2016 e successivamente aggiornato nella seduta del 16 gennaio 2019.

⁵ Vd. In tal senso F. M. Bandiera "Commento all'art 2235 - Divieto di ritenzione" in "Commentario al Codice civile" diretto da E. Gabrielli - Dell'impresa e del lavoro autonomo a cura di O. Cagnasso e A. Vallebona, Utet, 2014.